

ISTITUTI DEFLATTIVI

Sospensione dei termini e accertamenti con adesione: i chiarimenti delle Entrate

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con la [circolare 6/E/2020](#), pubblicata ieri, 23 marzo, l'**Agenzia delle entrate** ha fornito i primi chiarimenti con riferimento ai **procedimenti di accertamento con adesione**, alla luce della **sospensione dei termini** disposta con il **D.L. 18/2020** (c.d. decreto “Cura Italia”).

Il **decreto “Cura Italia”** ha introdotto, tra le varie misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la **sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici** ([articolo 67 D.L. 18/2020](#)) nonché di quelli **processuali** ([articolo 83 D.L. 18/2020](#)).

Più precisamente, l'[articolo 67, al comma 1](#), stabilisce che “*sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori*”. Lo stesso articolo, poi, dispone la proroga biennale dei termini di accertamento che scadono entro il 31 dicembre di quest’anno.

Il successivo [articolo 83](#), invece, è dedicato, tra l’altro, alla **giustizia tributaria**, e prevede la **sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020**, precisando inoltre che “*ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo*”.

Alla luce delle richiamate disposizioni, dubbi sussistevano in merito all’eventuale applicazione del periodo di sospensione anche ai **procedimenti di adesione in corso**. Da un lato, infatti, i **procedimenti in esame potevano essere considerati dei procedimenti amministrativi**, con riferimento ai quali doveva trovare la sospensione **fino al 31 maggio** disposta dall'[articolo 67 D.L. 18/2020](#).

Dall’altro lato, però, anche l'[articolo 83](#) pareva assumere rilievo, posto che il procedimento di

adesione ha quale effetto anche quello di **sospendere il termine per il ricorso**, per cui la sospensione poteva apparire **limitata al periodo fino al 15 aprile**.

Con la richiamata **circolare** l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che, con riferimento ai procedimenti di accertamento con adesione, debba **trovare applicazione il più breve termine fissato dall'[articolo 83 D.L. 18/2020](#)**.

Un altro importante chiarimento riguarda poi la **possibile sovrapposizione del periodo di sospensione disposto dal Decreto Cura Italia** con la **sospensione del termine di impugnazione** “per un periodo di **novanta giorni** dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, ordinariamente prevista dall'[articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997](#) in caso di **accertamento con adesione**.

A tal proposito l'Agenzia delle entrate, nella [circolare 6/E/2020](#), propone quindi un esempio.

Si ipotizzi che ad un contribuente sia stato **notificato un avviso di accertamento in data 21 gennaio** e che, in data **20 febbraio 2020**, lo stesso abbia presentato **istanza di accertamento con adesione**.

Al fine di individuare il **termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione** occorre evidenziare quanto segue:

- alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 dei **60 giorni previsti per la proposizione del ricorso**;
- **dal 20 febbraio decorrono i 90 giorni di sospensione** ordinariamente previsti in caso di istanza di accertamento con adesione dall'[articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997](#);
- **dal 9 marzo al 15 aprile opera la sospensione dei termini** prevista dall'[articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020](#), ragione per cui, alla data del 9 marzo risultano **decorsi soltanto 17 giorni dei 90**, e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal **16 aprile**.

Il **termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento con adesione** scade quindi il **27 luglio**.

Tutto quanto appena premesso, nella [circolare 6/E/2020](#) l'Agenzia delle entrate evidenzia che, anche nel corso del periodo di sospensione, nel caso in cui vi sia un **concreto e condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione**, è possibile dar seguito a tali esigenze laddove possibile.

A tal fine viene indicata una **dettagliata procedura da rispettare**, che di seguito si sintetizza:

- il **contribuente** (o il rappresentante) deve inviare, a mezzo pec o mail, copia di un proprio **documento di identità** (eventualmente accompagnato dalla procura, se non in possesso dell’ufficio), indicando il numero e l'intestazione dell’utenza telefonica o l'eventuale **strumento di videoconferenza** (laddove disponibile) da utilizzare per il

contraddittorio;

- svolgimento del **contraddittorio telefonico o per videoconferenza**, con redazione del **verbale** del contraddittorio;
- invio tramite pec o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione, al fine di rilevare **eventuali errori presenti nella bozza di verbale**;
- dopo la condivisione, **stampa del file ricevuto dall'ufficio e sottoscrizione da parte del contribuente** o del suo rappresentante, **scannerizzazione** del verbale sottoscritto e **rinvio tramite pec o mail** all'Ufficio, con allegata **copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale** (è comunque possibile utilizzare la **firma digitale**);
- stampa del file ricevuto e **sottoscrizione da parte del verbalizzante dell'ufficio**, anche ricorrendo alla **firma digitale**;
- invio via pec o mail al contribuente o al suo rappresentante del **verbale sottoscritto e protocollato**.

Come chiarito dalla circolare, questa procedura potrà essere adottata non solo nell'ambito degli accertamenti con adesione, ma, più in generale, **in ogni altro procedimento tributario** che richiede la partecipazione ovvero l'intesa col contribuente, con gli **eventuali, necessari, adattamenti**.

Si ricorda, da ultimo, che **non è prevista alcuna sospensione per il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto entro cui versare le somme dovute** per effetto dell'accertamento con adesione.

Soltanto i **contribuenti** che, alla data del 21.02.2020 avevano **domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell'[allegato 1 al D.P.C.M. 01.03.2020](#)** (c.d. "ex zona rossa"), possono infatti beneficiare della **sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari** scadenti nel periodo compreso tra il **21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**, potendo quindi effettuare il richiamato versamento entro il **30 aprile 2020**.